

OGGETTO: BONUS PUBBLICITA' - COME SI PRESENTA LA DOMANDA

OGGETTO	<p>Il Regolamento di attuazione del bonus pubblicità prevede che esso avvenga solo su <u>prenotazione</u>: imprese, lavoratori autonomi ed enti non commerciali, infatti, per accedere al credito d'imposta devono trasmettere apposita comunicazione telematica all'Agenzia delle Entrate. L'importo del beneficio sarà calcolato sulla base del rapporto tra l'ammontare delle risorse stanziato per ciascun media (stampa, anche on line, da un lato, ed emittenti radio-televisive a diffusione locale, dall'altro) e l'ammontare del credito d'imposta complessivamente richiesto per ognuno dei due media, con la previsione di limiti individuali.</p>
INVESTIMENTI AMMISSIBILI	<p>Il bonus pubblicità spetta per gli investimenti incrementali riferiti all'acquisto di spazi pubblicitari e inserzioni commerciali effettuato:</p> <ul style="list-style-type: none"> - sulla stampa (giornali quotidiani e periodici, locali e nazionali, anche on-line); - nell'ambito della programmazione di emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali. <p>Per gli investimenti effettuati dal 24 giugno al 31 dicembre 2017 il credito d'imposta riguarda i soli investimenti sulla stampa quotidiana e periodica, anche on line, purché il loro valore superi almeno dell'1% dell'ammontare degli analoghi investimenti pubblicitari effettuati dal 24 giugno 2016 al 31 dicembre 2016</p>
SPESE AMMESSE	<p>Le spese per l'acquisto di pubblicità sono ammesse al netto:</p> <ul style="list-style-type: none"> - delle spese accessorie; - dei costi di intermediazione; - di ogni altra spesa diversa dall'acquisto dello spazio pubblicitario, anche se ad esso funzionale o connesso
AGEVOLAZIONE	<p>La misura del credito d'imposta varia a seconda del soggetto beneficiario.</p> <p>In particolare, il beneficio è pari al 90% del valore incrementale degli investimenti effettuati sui due media (stampa, da una parte, emittenti radiofoniche e televisive, dall'altra) nel caso di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - micro, piccole e medie imprese vale a dire le imprese che hanno meno di 250 occupati e hanno un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro; - start-up innovative, come definite dall'articolo 25 del DL n. 179/2012, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 221/2012. <p>Per tutti gli altri soggetti beneficiari che non rientrano nelle precedenti categorie, l'agevolazione è pari al 75%, calcolato sempre sull'importo dell'incremento degli investimenti relativi ai due mezzi informativi.</p> <p>In sede di prima applicazione, anche alle micro, piccole e medie imprese</p>

e start-up innovative sarà provvisoriamente riconosciuto il beneficio nella misura standard del 75%, in attesa che la Commissione Europea - alla quale la misura è stata notificata - si pronunci sulla compatibilità di tale profilo di maggior favore con le normative europee sugli aiuti di Stato.

***CALCOLO
INCREMENTALE
DEGLI
INVESTIMENTI
PUBBLICITARI***

L'incremento degli investimenti pubblicitari effettuati deve essere calcolato sugli investimenti di ognuno dei due media (stampa ed emittenti radio-televisive), prendendo in considerazione gli analoghi media, ossia la stampa, da una parte, e le emittenti radio-televisive dall'altra (non il singolo giornale o la singola emittente).

Per avere diritto al bonus, tuttavia, occorre innanzitutto verificare che la spesa incrementale complessiva sia pari almeno all'1%: concretamente, quindi, è necessario che, nel periodo di imposta in cui si intende beneficiare del credito d'imposta, il valore degli investimenti pubblicitari sia superiore almeno dell'1% il valore totale degli investimenti nell'anno precedente.

Accertata tale condizione si può procedere alla determinazione del credito d'imposta: il calcolo deve essere effettuato sul singolo mezzo di informazione (nel senso di stampa da una parte, ed emittenti radiotelevisive dall'altra) ed il beneficio è riconosciuto concretamente solo in relazione al mezzo sul quale si riscontra l'incremento dell'1%.

Con riferimento agli investimenti pubblicitari sulla stampa effettuati nel periodo 24 giugno 2017 – 31 dicembre 2017, l'incremento deve essere calcolato in relazione agli investimenti effettuati dal 24 giugno al 31 dicembre 2016 sugli stessi mezzi di informazione.

PRENOTAZIONE	<p>Il bonus deve essere prenotato attraverso una comunicazione telematica da trasmettere tramite apposita piattaforma dell’Agenzia delle Entrate. Nella comunicazione, che deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto richiedente, devono essere forniti i seguenti dati:</p> <ul style="list-style-type: none"> - gli elementi identificativi dell’impresa, dell’ente non commerciale o del lavoratore autonomo, compreso il codice fiscale; - il costo complessivo degli investimenti pubblicitari effettuati, o da effettuare, nel corso dell’anno; qualora gli investimenti riguardino sia la stampa che le emittenti radio-televisive, i costi devono essere esposti distintamente per le due tipologie di media; - il costo complessivo degli investimenti effettuati sugli analoghi media nell’anno precedente (per “media analoghi” si intendono la stampa, da una parte, e le emittenti radio-televisive dall’altra; non il singolo giornale o la singola emittente); - l’incremento degli investimenti su ognuno dei due media, in percentuale ed in valore assoluto; - l’ammontare del credito d’imposta richiesto per ognuno dei due media. <p>Se il valore del credito d’imposta richiesto è superiore ai 150.000 euro, il beneficio è concesso previa acquisizione della documentazione antimafia (di cui all’articolo 91 e seguenti del D.Lgs. n. 159/2011) o dell’iscrizione in white list per le imprese che operano nei settori a rischio di infiltrazioni mafiose individuati dall’art. 1, comma 53, della l. n. 190/2012.</p>
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA	<p>Per gli investimenti effettuati nel secondo semestre del 2017 e nell’anno 2018, la domanda di ammissione al beneficio deve essere presentata a decorrere dal 60° giorno ed entro il 90° giorno successivo alla data di pubblicazione del regolamento sulla Gazzetta Ufficiale.</p> <p>A regime, per gli investimenti effettuati a partire dall’anno 2019, lo sportello per la trasmissione delle domande sarà aperto dal 1° marzo al 31 marzo di ciascun anno.</p>
NOSTRE INFORMATIVE PRECEDENTI	<p>Confimi Romagna News n° 12 del 24 maggio 2018.</p>
INFO	<p>L’Area Credito e Finanza dell’Associazione (Dott. Claudio Trentini – cell. 348/7053539 – email: trentini@confimioromagna.it) è a disposizione per fornire eventuali chiarimenti sull’applicazione del provvedimento e per assistere le aziende che volessero presentare la domanda.</p>